

GIUSEPPE FALCONE

'Facilitas'.

Alcune fonti per Bernardo Albanese

Estratto

dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVII

(2014)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE
Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzaella	Palermo
Enrico Mazzaese Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaup@unipa.it

INDICE DEL VOLUME

G. FALCONE, 'Facilitas'. Alcune fonti per Bernardo Albanese	9
---	---

ARTICOLI

G. ARICÒ ANSELMO, Numa Pompilio e la propaganda augustea	27
A. CHERCHI, Considerazioni in tema di società minerarie nel diritto romano del Principato. Note a margine di Vip. II.6-8	63
M. DE SIMONE, 'Proletarius iam civis'. A proposito di un'interpretazione di Bernardo Albanese di XII Tab. 1.4	101
G. PURPURA, Il χειρέμβολον e il caso di Saufeio: responsabilità e documentazione nel trasporto marittimo romano	127
C. RUSSO RUGGERI, Ancora qualche riflessione sulla politica legislativa di Giustiniano in riguardo ai <i>iura</i> al tempo del <i>Novus Codex</i>	153
R. SANTORO, <i>Perpetuari obligationem</i>	177
S. SCIORTINO, <i>Res acta</i> e potere magistratuale di interrompere una <i>legis actio</i> irregolare	209
F. SITZIA, Riflessioni in tema di arbitrato in diritto giustiniano e bizantino	239
M. VARVARO, <i>Condictio</i> e <i>causa actionis</i>	265

NOTE

D. DI OTTAVIO, <i>Octo genera poenarum</i> (a margine di August., <i>civ. Dei</i> 21.11 e Isid., <i>etym.</i> 5.27.1 ss.)	321
G. FALCONE, The 'mysterious' beauty of Laws	339
U. MANTHE, Gaio, il Veronese e gli editori	353

VARIE

Il Premio Ursicino Álvarez a Matteo Marrone	385
M. VARVARO, La revisione del palinsesto veronese delle Istituzioni di Gaio e le schede di Bluhme	387

GIUSEPPE FALCONE
(Università di Palermo)

'Facilitas'.

Alcune fonti per Bernardo Albanese

‘*FACILITAS*’.
ALCUNE FONTI PER BERNARDO ALBANESE*

Per una significativa coincidenza, in questo anno 2014 cadono due ricorrenze di particolare carica simbolica per la comunità romanistica (palermitana, anzitutto; ma naturalmente non solo palermitana) e cioè i 150 anni dalla nascita di Salvatore Riccobono e i 10 anni dalla scomparsa di Bernardo Albanese: rispettivamente, il fondatore e il continuatore di una Scuola che tanto saldamente ha legato il nome dell’Università di Palermo alla scienza del diritto romano, nonché il fondatore e rispettivamente il continuatore di una rivista, gli *Annali del Seminario giuridico*, che di codesta Scuola ha costituito, e costituisce, veicolo di diffusione privilegiato e che due anni fa ha compiuto i cento anni di vita.

La coincidenza diviene senz’altro curiosa – e ancor più degna di quell’arcana arte dei numeri che tanto affascinava Giustiniano – ove si consideri che in questo stesso 2014 i *Subseciva Groningana*, la nota rivista della Scuola bizantinistica olandese, qui autorevolmente rappresentata da Jan Lokin e Bernard Stolte che nuovamente ringrazio per la loro presenza all’odierno seminario, i *Subseciva Groningana*, dicevo, sono apparsi con un numero speciale sottotitolato “Between Groningen and Palermo”: si tratta di un volume che contiene i risultati di un progetto internazionale di ricerca svolto negli anni 2012-2013 sul tema “*Origins, forms and transmission of the Legal Byzantine Literature*”, che ha visto la collaborazione tra studiosi delle due Università. In effetti, come, da un lato, Salvatore Riccobono è stato tra i primissimi, convinti assertori dell’utilità dello studio delle fonti bizantine per la comprensione del diritto classico ed è stato protagonista assoluto di una eroica stagione storiografica che sulle fonti bizantine misurava l’attendibilità di ricostruzioni di fondo concernenti origine e natura del *Corpus iuris*; così, dall’altro lato – e qui la rilettura degli eventi segna un passaggio autobiografico –, è stato Bernardo Albanese a suggerirmi, quasi venti anni or sono, di affrontare lo studio delle fonti tardoantiche e, più in particolare, ad assentire prontamente alla proposta di un soggiorno di studio a Groningen per consultare gli specialisti che stavano approntando una nuova edizione della Parafrasi di Teofilo: da quel soggiorno sarebbe nata una consuetudine di rapporti con la prestigiosa scuola olandese, sfociata appunto, fra l’altro, nell’apparizione del volume dei *Subseciva* “tra Groningen e Palermo”.

* Discorso letto in occasione del Seminario internazionale “*Corpus iuris* e testi giuridici bizantini (per Salvatore Riccobono e Bernardo Albanese)”, svoltosi presso l’Università di Palermo il 12 dicembre 2014.

Sul diretto e del resto notorio contributo di Salvatore Riccobono allo studio delle fonti giuridiche bizantine tornerò specificamente nell'intervento pomeridiano. Nella presente occasione, vorrei – come primo di due punti del mio discorso – corroborare ulteriormente, al di là dell'episodio or ora richiamato, la scelta di legare un seminario incentrato su fonti bizantine anche al nome di Bernardo Albanese, dal momento che questo studioso, signore dei testi e degli istituti giuridici d'età arcaica, preclassica e classica, non ha mai dedicato una ricerca apposita a questioni di diritto bizantino.

Ebbene, per quanto possa apparire inatteso, codesta scelta si ricollega ad un volume isagogico di Bernardo Albanese, che reca il titolo di *'Premesse allo studio del diritto privato romano'* (del 1978).

Non v'è tempo, in questa occasione, per segnalare adeguatamente come codesto volume, oltre a fornire un affresco dei valori fondanti e dei fattori di sviluppo, tecnico-giuridici come culturali, del diritto privato romano, ricomponga con elegante misura una sedimentata articolazione di pensiero su taluni *principia iuris*, dalla misteriosa essenza spirituale del fenomeno giuridico alla natura della scienza giuridica, dai rapporti tra dogmatica e storia a quelli tra diritto e società, costituendo, in definitiva, un'affascinante introduzione non solo allo studio del diritto romano, ma allo studio del diritto tout-court: naturale portato, del resto, della forte consapevolezza albanesiana sulla storicità del diritto in quanto tale.

Quel che, invece, va qui precisato quale specifico trait-d'union con l'odierno seminario, è che, nel quadro della presentazione delle fonti che rilevano per lo studio del diritto privato romano, ben trentacinque pagine assai fitte sono occupate da una rassegna dei testi dell'oriente bizantino, dai frammenti del V secolo (*scholia Sinaitica*; cd. Libro Siro-Romano) all'Hexabiblos di Armenopulo, passando attraverso l'opera e i protagonisti della compilazione giustiniana: un microcosmo, all'interno del volume, di fonti bizantine, nel quale meticolose notizie su opere, autori, frammenti giuridici, sulla tradizione manoscritta, quasi sempre ingarbugliata e complessa, sulle edizioni moderne, si susseguono non di rado accompagnate da sobrie ma precise prese di posizione su singole questioni. Mi limito a qualche rapidissimo esempio. Quanto alla capillarità delle informazioni, Albanese segnala la curiosa mancanza di riferimenti al *ius honorarium* nel cd. Libro Siro-romano; ricorda la connotazione, nel *Syntagma* di Blastares (XIV secolo), dell'opera di Doroteo sul Digesto come collocata "a metà strada" fra traduzione letterale e libero commento; sottolinea l'insistita presenza di prestiti dalla Parafrasi di Teofilo nella Glossa torinese alle Istituzioni. Quanto alla formulazione di personali punti di vista, Albanese si esprime sul complessivo livello scientifico e sul ruolo da riconoscere agli "héros" beritensi del V secolo; si pronunzia sulla riferibilità o meno del commento di Taleo già al primo Codice di Giustiniano; avverte dell'importanza della Parafrasi di Teofilo, più che come sussidio all'interpretazione del manuale di Giustiniano, quale fonte di notizie sul diritto di epoche precedenti, a volte altrimenti sconosciute.

Certo, su singoli punti la descrizione appare legata ad una lettura della documentazione che può qualificarsi tradizionale, quella, per intenderci, consacrata nelle imponenti e classiche *Quellen des römischen Rechts* di Wenger (1953); ed alcuni assunti vanno oggi riconsiderati, tenendo conto anche del rinnovamento degli studi indotto dal magistero groningano di Scheltema e dei suoi allievi. E tuttavia, chi ha sperimentato l'intrico delle fonti bizantine e della loro tradizione testuale non può non rimanere impressionato, oltre che dalla densità delle informazioni (pur in occasione di quelle che lo stesso Albanese considera "notizie

sommario”), dalla incisiva limpidezza che rende la rassegna un utilissimo e agevole strumento di consultazione. Le intere *Premesse*, del resto, si sarebbero rivelate, già dall’anno successivo, la prima composizione di un mirabile ciclo trattatistico, insieme con i volumi su *Le persone*, su *Gli atti negoziali*, su *Le situazioni possessorie* nel diritto privato romano: opere che, per l’appunto, colpiscono il lettore per la sicura linearità con cui viene ricondotta e racchiusa all’interno di geometriche griglie sistematiche una messe di nozioni, istituti e fenomeni giuridici quanto mai vasti e multiformi, sì da offrire, ad un tempo, organico inquadramento, base per approfondimenti critici e prezioso strumento di consultazione, per i romanisti come per i civilisti.

‘*Facilitas*’ è il termine che ottimamente riassume i due profili di siffatta esperienza compositiva: l’agio con il quale l’autore ha condotto la propria illustrazione e il risultato che, in termini di comodità di orientamento e apprendimento, da una tale illustrazione deriva. Risultato che al romanista fa inevitabilmente ricordare il famoso squarcio del *De oratore*, nel quale Cicerone affermava che, se la *cognitio iuris* appariva ai più ‘*magna atque difficilis*’, è perché non si era ancora pensato di compiere una sistemazione del *ius* secondo un’arte ordinatrice in grado di raccogliere, organizzare e distribuire in *genera* e *species* i materiali “dispersi” e “slegati” dell’intero universo giuridico: realizzato che si fosse un siffatto intervento sistematizzante, si avrebbe avuto a disposizione una “*perfecta ars iuris civilis*”, vasta e feconda, “*magna et uberis*”, anziché “*difficilis et obscura*”.

Ma ‘*facilitas*’ esprime anche un altro ambito concettuale, avente, questa volta, solo una valenza soggettiva, la quale attiene, più che al versante delle attitudini, come appena considerato, specificamente a quello dell’*habitus* interiore. È questo il secondo punto intorno al quale ho pensato il mio intervento: ché la sfumatura di più ampio spettro espressa da siffatta *facilitas*, e cioè la mitezza, mi pare restituisca bene l’immagine dello studioso, e dell’accademico, Albanese.

Cito: «Il mite è colui che lascia essere l’altro quello che è, anche se l’altro è l’arrogante, il protervo, il prepotente. Non entra in rapporto con gli altri con il proposito di gareggiare, di configgere, e alla fine di vincere. È completamente al di fuori dello spirito della gara, della concorrenza, della rivalità, e quindi anche della vittoria. [...] L’immagine che egli ha del mondo e della storia [...] è quella di un mondo e di una storia in cui [...] non ci sono gare per il primato, né lotte per il potere, né competizioni per la ricchezza, e mancano insomma le condizioni stesse che consentano di dividere gli uomini in vincitori e vinti». E ancora: «Il mite rifiuta la distruttiva gara della vita per un senso di fastidio, per la vanità dei fini cui tende questa gara, per un senso profondo di distacco dai beni che accendono la cupidigia dei più, per mancanza di quella passione, la vanità o la vanagloria, che spinge gli uomini a voler primeggiare; infine, per una totale assenza della puntigliosità o dell’impuntatura che perpetua le liti anche per un nonnulla, [...] dello spirito di faida o di vendetta che conduce inevitabilmente al trionfo dell’uno sull’altro o alla morte di tutti e due». Infine: «La mitezza non è una virtù politica, anzi è la più impolitica delle virtù».

Sono parole tratte dall’*Elogio della mitezza* di Norberto Bobbio, raccolta di scritti morali riedita, in questo stesso 2014, nella ricorrenza del decennale della scomparsa anche del grande filosofo. Anche questa simultaneità, peraltro, costituisce una coincidenza degna di nota. Infatti – il dato credo sia ignoto al di fuori della cerchia familiare, cui, appunto, devo il dono del racconto –, in anni lontani e tragici Bernardo Albanese, il partigiano Bernardo

Albanese, non solo ha avuto la ventura di gravitare intorno a quel Partito d'azione che Norberto Bobbio (docente di filosofia del diritto all'Università di Padova negli stessi anni in cui Bernardo Albanese vi completava gli studi giuridici) stava contribuendo ad organizzare, ma ha condiviso con Bobbio l'esperienza della partecipazione ai Tribunali partigiani. In quella grave occasione, peraltro, Albanese si risolse a non pronunciare alcuna condanna a morte per coloro che pure avevano agito e combattuto tra le fila nemiche. È, questa, la *facilitas* come rinuncia alla vendetta e alla pena cui alludono, ad esempio, Lucano, nel descrivere, nel *Bellum civile* (4.365), Cesare che risparmia i vinti: “*Caesar, facilis, poenam remittit*”; o Seneca (*dial.* 2.18.5): “*nostra facilitas ultionem omiserit*”; o Quintiliano (*inst. or.* 11.1.429), che assume la *facilitas* come virtù che porta a rinunciare ad “*ultum ire scelera et iniuria*”.

Chiunque abbia conosciuto Bernardo Albanese troverebbe scontato e in sostanza banale un indugiare, da parte mia, su corrispondenze tra il modello delineato da Bobbio e l'atteggiamento e l'operato del Maestro, non dico nella politica accademica, ma già nella quotidiana *militia* universitaria: tanto è risaputa e immediatamente identificativa della sua figura e del suo *exemplum* l'abissale distanza dalla *cupiditas* di poteri, dal richiamo del potere, dalla ricerca vanagloriosa di ruoli, dagli affanni della competizione e della collegata logica del conflitto. Solo, non sarà male precisare che, lungi dall'esser congiunto a distaccata ingenuità (e risolversi perciò in ‘*inconsulta facilitas*’, per usare un'espressione di Seneca), codesto atteggiamento si accompagnava ad una pronta acutezza nel decifrare uomini e cose e ad una immediata efficacia nel disbrigo di concrete questioni.

Piuttosto, nella cornice di un incontro di studi, accennerò, e brevissimamente, ad alcune emblematiche manifestazioni della *facilitas*-mitezza dello scienziato.

Così, era un “lasciare essere l'altro quello che è” l'estrema parsimonia – quasi sempre: laconicità – dei commenti alle pagine che gli si dava da leggere: parole essenziali, dette o scritte ai margini dei fogli (ma a matita, non a penna), che esprimevano l'assoluta libertà lasciata alle scelte personali degli allievi, ai quali il Maestro si limitava ad indicare con discrezione il proprio punto di vista, null'altro. Del resto, tra le battute conclusive della sua ultima lezione universitaria, egli esplicitò agli studenti l'invito – mai espresso prima, e però chiaramente sotteso ai gesti del suo quotidiano magistero – a stare attenti a quello che indicò essere il più grave pericolo che si possa presentare ai giovani: «il cattivo maestro, colui che non vuol comunicare qualche cosa, bensì imporre qualche cosa».

Parimenti, è agevole ricondurre alla totale estraneità allo «spirito della gara» l'assenza, nei suoi scritti, di qualsiasi sfumatura assertiva, il rifiuto di puntigliose polemiche scientifiche *inter duos*, il garbo nelle prese di posizione e nei dissensi anche nei confronti di assai giovani autori da poco affacciatisi alla ricerca – un atteggiamento, quest'ultimo, che era al contempo (come la discrezione verso gli allievi) rinuncia al potere che la propria *auctoritas*, la propria posizione da tutti riconosciuta, naturalmente gli attribuiva.

E in definitiva, nella prospettiva del “lasciare essere l'altro quello che è” e, insieme, come estraneità allo spirito della gara può intendersi anche la circostanza che mai lo studioso Albanese ha avvertito il bisogno di spendere parole, sia pure incidentalmente, per giustificare il ruolo degli studi romanistici e, meno che mai, per rivendicarne gli spazi nella cultura giuridica contemporanea. Se ho ben visto – a parte alcune notazioni presenti nelle ‘*Pre-messe*’, ove non poteva certo mancare la spiegazione del significato del diritto romano nella formazione storica del diritto d'epoche successive e nella formazione della scienza e della

coscienza giuridica –, una sola volta, nel fatale 2004, il Maestro ha scritto, letteralmente, un rigo: ma, significativamente, più per giustificare il fatto che veniva pubblicato, a distanza di tanto tempo, un corso di lezioni tenuto da Salvatore Riccobono nel 1924, che, peraltro, si intitolava ‘*Diritto romano e diritto moderno*’. Non è, peraltro, fuor di luogo richiamare quel cenno: al termine di una breve presentazione del volume, Bernardo Albanese chiosava che di quel mondo giuridico romano, mirabilmente studiato dal Riccobono, ancora oggi non si può fare a meno «salvo che non si voglia ridurre l’esperienza giuridica ad una pratica burocratica computerizzabile». L’enunciato è tal punto rapido e asciutto da suonare, in prima battuta, sbrigativo. E invece, in quella lapidaria terna, “pratica burocratica computerizzabile”, era prefigurato con bastevole incisività il destino di un diritto che, dimèntico delle proprie, peculiari radici valoriali, smarrisce la dimensione della scientificità, del ragionamento e al tempo stesso della giustizia, della elasticità e della concretezza. Ma che non si trattasse di un a sé stante bisogno di legittimazione o di persuasione di altri è testimoniato dal fatto che, nella predetta ultima lezione universitaria, le parole appositamente lasciate ai giovani sul significato e l’importanza della storia non riguardarono né il diritto romano né la storia del diritto né, dunque, il ruolo che diritto romano o storia del diritto ha nella formazione del giurista: fu pronunciato, piuttosto, l’invito a guardare alla storia, a qualsiasi storia, come ad una “potente leva per ripiegarsi su se stessi” e difendersi dall’ “alienazione da sé” che le sollecitazioni del mondo circostante comportano, con un esplicito richiamo all’agostiniano ‘*in interiore homine inhabitat veritas*’.

* * *

Norberto Bobbio, sollecitato dall’apparizione del libro di Zagrebelsky *Il diritto mite*, scriveva di non essersi mai imbattuto, “da vecchio lettore di libri giuridici”, nella categoria “mitezza” applicata al diritto. Immagino si riferisse ad una qualificazione come “mite” del diritto in quanto tale e ai testi della modernità. Ad ogni modo, volgendo l’attenzione alla riflessione antica, un bellissimo collegamento tra *facilitas* e diritto è contenuto in un famoso discorso di Cicerone, la *Philippica IX*, e precisamente in un passaggio dell’*elogium* di Servio Sulpicio Rufo, il grande giurista morto in circostanze drammatiche nell’adempimento dei propri doveri verso la patria, che l’oratore ha pronunciato nella seduta commemorativa al Senato, il 4 febbraio del 43 a.C., allo scopo di perorare l’innalzamento di un *monumentum* che ne perpetuasse l’esemplarità. Vale la pena di considerare in modo apposito questa testimonianza – al cui interesse e alla cui profondità concettuale contribuisce l’intimo collegamento ivi instaurato tra *facilitas*, *aequitas* e *iustitia* –, anche perché mi pare che vi si possa riconoscere, in una declinazione particolare, uno tra i su considerati tratti del modello bobbiano del “mite”, che ho richiamato a proposito di Bernardo Albanese.

Viene in questione il seguente brano:

Cic., *Phil.* 9.5.10. ... *Nam reliqua Ser. Sulpici vita multis erit praeclarisque monumentis ad omnem memoriam commendata. Semper illius gravitatem, constantiam, fidem, praestantem in re publica tuenda curam atque prudentiam omnium mortalium fama celebrabit. Nec vero silebitur admirabilis quaedam et incredibilis ac paene divina eius in legibus interpretandis, aequitate explicanda scientia. Omnes ex omni aetate qui in hac civitate intellegentiam iuris habuerunt*

si unum in locum conferantur, cum Ser. Sulpicio non sint comparandi. Nec enim ille magis iuris consultus quam iustitiae fuit. 11. Ita ea quae proficiscebantur a legibus et ab iure civili semper ad facilitatem aequitatemque referebat neque instituere litium actiones malebat quam controversias tollere.

Il dato che specificamente interessa è la notazione ‘*ea quae proficiscebantur a legibus et ab iure civili semper ad facilitatem aequitatemque referebat*’: “le cose che provenivano dalle *leges* e dal *ius civile* – traduco così, per il momento – Servio le riconduceva sempre a *facilitas* ed *aequitas*”.

L’endiadi *facilitas aequitasque* è stata tradizionalmente intesa (per vero, senza apposita argomentazione) come alludente a “mitezza ed equità”. Sennonché, ultimamente, nel quadro di una crescente attenzione verso la figura e l’opera di Servio, in dottrina si è andata diffondendo una interpretazione di questa coppia concettuale nel senso di “chiarezza ed equità”; e in quest’ottica, vi è stato anche chi ha pensato di collegare questo riferimento ad un altro famoso testo ciceroniano, Cic., *Brut.* 152, nel quale lo stesso Servio è presentato quale unico giurista a possedere l’*ars iuris civilis*, a dare, cioè, responsi e a suggerire rimedi processuali applicando la dialettica, la quale, tra l’altro, insegnava ad ‘*explanare*’, rendere piani, aperti (dunque: chiari) gli aspetti oscuri delle fattispecie: ‘*rem ... obscuram explanare interpretando*’:

Cic., *Brut.* 152. *Sic enim, inquam, Brute, existumo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia. hic enim adtulit hanc artem omnium artium maxumam quasi lucem ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur.*

Questa lettura del testo della *Philippica* è, a mio avviso, inattendibile.

Il significato di ‘chiarezza’ è estraneo al termine *facilitas* in sé preso. Una forzatura semantica potrebbe compiersi solo ove nel testo vi fossero elementi tali da giustificare una eccezionalità d’impiego.

E invece, in primo luogo, non si vede per quale ragione Cicerone avrebbe dovuto chiamare in causa proprio la chiarezza per esplicitare che l’attività di Servio come *consultus* aveva a che vedere più con la *iustitia* che con il *ius* (‘*Nec enim ille magis iuris consultus quam iustitiae fuit*’) o per costruire un’endiadi con ‘*aequitas*’: la “chiarezza” non è idoneo elemento discretivo tra ricerca applicativa del *ius* e ricerca applicativa della *iustitia* o dell’*aequitas* né vale ad esaltare queste ultime a scapito di quello, tant’è che, proprio nel passaggio del *Brutus* al quale ci si è voluti appigliare, l’eliminazione dell’oscurità (*explanare obscuritatem*) è raffigurata quale momento di un *iter* interpretativo il cui approdo è la distinzione tra *vera* e *falsa* e tra *consequentia* e *non-consequentia*, ma non tra *aequa-iniqua* o *iusta-iniusta*. In secondo luogo, la lettura in esame postulerebbe che ‘*facilitas*’ ed ‘*aequitas*’ fossero assunti da Cicerone in un’accezione oggettiva: Servio avrebbe ricondotto i dati giuridici al risultato-“chiarezza” e al

risultato-“equità”. Ma ciò non si pone in linea rispetto al complessivo contesto, dato che l'intero *elogium* (conformemente, del resto, alla tradizione delle *laudationes*) è costruito da Cicerone sull'esaltazione delle *virtutes*, delle qualità soggettive di Servio: *gravitas, constantia, fides, preastans cura* (e cioè, grande operosità), *prudentia, scientia*. Anche 'facilitas' ed 'aequitas', dunque, sono da considerare in questa ottica soggettiva.

D'altra parte, è fuori misura l'osservazione che la “mera condiscendenza” non potrebbe dirsi *ius* né tanto meno *iustitia*, «quella *iustitia* che lo stesso pensiero ciceroniano mostra di avere identificato nel *suum cuique tribuere*». Da un lato, non di “mera condiscendenza” si tratta; né Cicerone assumeva una sovrapposizione concettuale tra *facilitas* e *ius* o *iustitia*, bensì elogiava un ricondurre i dati del *ius* alla *facilitas* e all'*aequitas*. Dall'altro lato, più in generale, all'interno dello stesso *corpus* ciceroniano non vi è una nozione unica o monolitica e unitaria di '*iustitia*', tale da legittimare interpretazioni di singoli testi che prescindano dalla ricerca di elementi d'appoggio specifici. Se già l'articolato elenco di concrete applicazioni della *iustitia* che segue la definizione della stessa enunciata nel giovanile *De inventione* (2.160) è illuminante in tal senso, la grande variabilità di orizzonti concettuali della virtù-*iustitia* trova riscontro in tutta la successiva produzione di Cicerone: la medesima formuletta '*suum cuique tribuere*', che è stata chiamata in causa, a volte ha portata ristretta (mero riconoscimento di situazioni di vantaggio) a volte più ampia (comprensiva anche di attribuzione di punizioni), coincidente con quella della formuletta '*ius unicuique rei tribuere*' dell'*auctor ad Herennium* e con quella del '*ius suum cuique tribuere*' più tardi congegnato da Ulpiano; *iustitia* talvolta è assunta con latitudine amplissima, e generica, per indicare nel suo complesso la cifra etica del *vir bonus*, talaltra è declinata specificamente o come disposizione interiore di non nuocere ad alcuno o come osservanza dell'*aequabilitas* (e cioè dell'eguaglianza e dell'equidistanza che non altera regole in favore dell'uno o dell'altro: '*cum omnibus semper una et eadem voce loqui*'), o ancora come attenzione alla realizzazione dello spirito della norma anziché della sua lettera; ora è richiamata come *virtus* a sé stante ora come collegata o come essenziale ad un'altra *virtus*.

Ebbene, è proprio nel quadro del collegamento tra la *iustitia* ed un'altra *virtus*, la *beneficentia-liberalitas*, che si colloca una preziosa testimonianza dello stesso Cicerone, curiosamente trascurata in dottrina, che consente, ad un tempo, di accantonare questa recentissima interpretazione e di confermare e precisare meglio tanto il significato di 'facilitas' come “mitezza” quanto la peculiare sfumatura di 'aequitas', generalmente rimasta inespressa dietro l'incolore traduzione 'equità'. La testimonianza in questione proviene dal trattato *De officiis*, scritto poco prima della *Philippica IX*.

Per meglio apprezzarla, è il caso di segnalare preliminarmente che l'intimo nesso tra *iustitia* e *beneficentia-liberalitas* è scolpito in un paio di passaggi strategici dell'opera. Anzitutto, in sede di iniziale fissazione delle coordinate concettuali (e ciò è di grande significato), là dove *iustitia* e *beneficentia* vengono presentate come due *partes* tra loro collegate di quella sfera dell'*honestum* che attiene alla conservazione della *societas hominum*:

Cic., *off.* 1.20. *De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas continetur; cuius partes duae: iustitia, in qua virtutis splendor est maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet.*

Inoltre, in seno all'esposizione dei criteri grazie ai quali applicare con avvedutezza le virtù *beneficentia* e *liberalitas*, là dove il criterio della *dignitas*, e cioè la considerazione dei gradi di meritevolezza dei beneficiandi, è esplicitamente giustificato con la circostanza che la *dignitas* è al contempo il *fundamentum* della stessa *iustitia*:

Cic., *off.* 1.42. *Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ac de liberalitate dicatur, qua quidem nihil est naturae hominis accommodatius, sed habet multas cautiones: videndum est enim ... ut pro dignitate cuique tribuatur; id enim est iustitiae fundamentum, ad quam haec referenda sunt omnia.*

Ciò premesso, consideriamo la testimonianza alla quale si accennava poc'anzi, situata nel cuore della sezione del *De officiis* appositamente dedicata alla *beneficentia ac liberalitas* (2.52: '*de beneficentia ac liberalitate dicendum est*')

Cic., *off.* 2.64. *Conveniet autem cum in dando munificum esse, tum in exigendo non acerbum in omnique re contrahenda, vendendo emendo, conducendo locando, vicinitatibus et confiniis aequum, facilem, multa multis de suo iure cedentem, a litibus vero, quantum liceat et nescio an paulo plus etiam quam licet, abhorrentem.*

Cicerone raccomanda l'osservanza della *beneficentia-liberalitas*, tanto con riguardo al *dare* quanto con riguardo all'*exigere*, nei rapporti giuridici, qui esemplificati nelle figure della compravendita, della locazione e nelle relazioni di vicinato, nelle quali tutte è particolarmente spiccato il carattere reciproco della doverosità. Il discorso è costruito attraverso una sequenza di qualifiche che servono ad esplicitare l'iniziale affermazione "*in exigendo non acerbum esse*", la quale, conformemente agli impieghi di '*acerbus/acerbitas*' nel lessico ciceroniano, indica il "non esser rigido e intransigente nell'esigere". Ebbene, le prime due qualifiche aventi siffatta funzione, '*aequus, facilis*', ripropongono in forma aggettivale l'accostamento endiadico tra *facilitas* ed *aequitas* della *Philippica IX*; e proprio come nella *Philippica IX* la coppia concettuale era seguita dall'affermazione '*neque instituere litium actiones malebat quam controversias tollere*', "né preferiva impostare azioni per le liti piuttosto che eliminare le controversie", così tali due qualifiche sono qui seguite da un riferimento al tenersi lontano dalle liti, '*a litibus abhorrens*': e questo riferimento, a sua volta, è anticipato e preparato dalle parole '*multa de suo iure cedens*' e cioè da un cenno alla rinuncia a far valere parte delle pretese, a far valere parte della propria posizione giuridica. Il complessivo svolgimento del discorso mostra con evidenza come tutte le predette connotazioni si reggono tra loro e attingono il loro significato dal reciproco collegamento: onde il segno '*facilis*' indica la disponibilità alla rinuncia ad un'integrale rivendicazione del proprio *ius* e il connesso atteggiamento di distanza e riluttanza verso le *lites*. Il che porta a riconoscere anche nel nostro passaggio della *Philippica IX* un collegamento diretto, una contiguità concettuale tra la *facilitas-aequitas* e la tendenza a *controversias tollere* anziché ad *actiones litium instituere*. La '*facilitas*', dunque, lungi dall'indicarvi il risultato-chiariezza apportato al diritto, è la particolare disposizione interiore di Servio che si traduce nel non adoperarsi per *actiones litium instituere*.

Del resto, anche in una notazione di stampo teorico del *De oratore* Cicerone aveva assunto la *facilitas*, insieme con altre disposizioni d'animo, tra le quali la *liberalitas*, come fondamento dei comportamenti propri dei *non litigiosi*, dei *non acerbi*:

Cic., *de orat.* 2.182. ... *Facilitatis, liberalitatis, mansuetudinis, pietatis, grati animi, non appetentis, non avidi signa proferre perutile est; eaque omnia, quae proborum, demissorum, non acrium, non pertinacium, non litigiosorum, non acerborum sunt, valde benevolentiam conciliant....*

Né sarà male segnalare che il medesimo accostamento '*facilis, aequus*' si incontra in un brano del contemporaneo Vitruvio – il che attesta la circolazione, presso autori diversi, di una tavola comune di valori tradizionali –, diretto a scolpire la figura ideale di architetto forgiata ai valori della filosofia morale:

Vitruv. 1.1.7. *Philosophia vero perficit architectum animo magno et uti non sit adrogans, sed potius facilis, aequus et fidelis, sine avaritia, quod est maximum; nullum enim opus vere sine fide et castitate fieri potest; ne sit cupidus neque in muneribus accipiendis habeat animum occupatum, sed cum gravitate suam tueatur dignitatem bonam famam habendo; et haec enim philosophia praescribit.*

Nel brano è notevole, da un lato, che le concettualizzazioni '*facilis, aequus*' figurano come primo contrappunto di '*adrogans*', da intendersi come il soggetto tracotante nell'avanzare richieste; dall'altro lato, che esse vengono di seguito esplicitate con gli inviti '*ne sit cupidus neque in muneribus accipiendis habeat animum occupatum*' (il precedente segmento '*nullum – potest*' si riferisce, infatti, alle parole '*et fidelis, sine avaritia*'), che evidentemente corrispondono al suggerimento "essere *non acerbus in exigendo*" di Cic., *off.* 2.64.

Il confronto con il brano del *De officiis* permette, come si anticipava, di connotare meglio, nell'*elogium* di Servio, anche il senso di *aequitas* in accostamento a *facilitas*. Non può trattarsi – come, invece, comunemente si assume – della stessa *aequitas* menzionata nel primo tratto dell'*elogium*: '*admirabilis et incredibilis ac paene divina eius in legibus interpretandis, aequitate explicanda scientia*'. Lì, viene in questione un'*aequitas* quale oggetto della '*scientia*' di Servio, quale elemento che viene enucleato dall'ordinamento e valorizzato grazie alla mirabile capacità interpretativa del giurista (cfr. l'analoga prospettiva terminologico-concettuale in Cic., *Brut.* 144 '*...in interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosius*'); qui, invece, come nel caso dell'abbinata *facilitas*, si tratta di una virtù o disposizione interiore. Quale sia questa disposizione interiore è rivelato, per l'appunto, dalla giustapposizione che, in coppia con *facilis*, abbiamo constatato in Cic., *off.* 2.64, rispetto alla qualifica '*in exigendo acerbus*'. '*Aequitas*' indica, cioè, flessibilità in opposizione a rigidità, intransigenza, durezza: flessibilità che consente alla *facilitas* di dispiegare la sua azione in vista del '*tollere controversias*'.

Un ultimo spunto testuale si presta a confermare, in chiusura, l'interpretazione di Cic., *Phil.* IX.5.11 che si è qui sostenuta. Il riferimento a quel "riportare *ad facilitatem aequitatemque* le posizioni giuridiche (pretese, prerogative) provenienti dall'ordinamento" – è questo il senso di '*ea quae proficiscebantur a legibus et ab iure civili*' –, che si accompagna alla

tendenza ad eliminare controversie anziché ad esperire iniziative processuali, costituisce l'immediata esplicazione ('Ita...') dell'affermazione "*Nec ille magis iuris consultus quam iustitiae fuit*". È un'affermazione, questa, che esprime, in virtù di una brillante trovata retorica – la correlazione ad effetto tra il consueto sintagma '*iuris consultus*' e un inedito '*iustitiae consultus*' –, la differenza tra quel che costituirebbe il *ius* spettante ai *consultores* in base ad un atteggiamento di rigida applicazione dei dati giuridici e l'esito, invece, di una valutazione improntata a *iustitia*. Ebbene, nel caleidoscopio di immagini della *iustitia* presente nell'opera ciceroniana compare, non solo uno stretto collegamento anche tra *iustitia* e mancanza di rigidità ('*iustitia et lenitas*': *pro Marc.* 12; '*clementer, mansuete, iuste, moderate, sapienter factum*': *pro Marc.* 9), ma altresì un esplicito contrappunto tra '*iustitiae viae*' e '*litigandi viae*' (*leg.* 1.17); e come in *off.* 2.64 l'essere '*multa de iure suo cedens*' e '*abhorrens a litibus*' concretizza l'essere '*non acerbis in exigendo*', così in *epist. ad fam.* 3.8.5 una *exactio* è '*acerbissima*' in quanto contraria a '*iustitia et misericordia*'.

In conclusione, la testimonianza della *Philippica IX*, mentre non mostra un riferimento della categoria-mitezza al diritto in quanto tale, non meno interessanti, però, descrive come animato da "mitezza" un quotidiano fare diritto da parte di un giurista, se si preferisce attesta una rilettura "mite" del diritto da parte di un *iuris consultus* – *rectius*: di un *iustitiae consultus* – che assume come criterio-guida l'ideale di '*multa de iure suo cedere*' anziché la '*difficultas*' e l'*adrogantia* che si tradurrebbero, come Cicerone affermava nell'orazione *pro Murena*, in un '*actionem instituere*'. In termini bobbiani, è l'orizzonte della "mitezza" quale rinuncia al potere e alle prerogative che, pure, una posizione soggettiva legittimerebbe e quale renitenza alla gara e alla logica del conflitto.

Mi fermo qui. Ho voluto segnalare alcune fonti e compiere l'esegesi di una di esse per ricordare un profilo dell'*habitus* interiore di Bernardo Albanese nell'unico modo che, credo, il Maestro, con il suo pudico silenzio di sé, avrebbe tollerato.

NOTA

Il volume dei *Subseciva Groningana* “Between Groningen and Palermo” – il più recente frutto di un assenso dispensato, con solidale e bonario sorriso, da Bernardo Albanese nel giugno del 1996 – è il IX della rivista. Questi gli articoli ivi contenuti: G. FALCONE, *The prohibition of commentaries to the Digest and the antecessorial literature*; F. GORIA, *Thalelaios und die Rechtsregeln*; M. MIGLIETTA, *Towards a palinogenetic study of Bas. 60.3: The contribution of the Byzantine indikes. Part I*; C. RUSSO RUGGERI, *Theophilus and the student publisher: a resolved issue?*; A. SCARCELLA, *The personality of Theophilus and the sources of the Paraphrase: a contribution*; S. SCIORTINO, *Conjectures regarding Thalelaios' commentary on the Novus Codex*; F. SITZIA, *Il Breviarium Novellarum di Teodoro di Ermopoli*; F. TERRANOVA, *The ὄρος ἦτοι ἐτυμολογία of testamentum and the problem of sources in the Paraphrase of Theophilus*; TH. E. VAN BOCHOVE, *Preluding the Basilica, but how? The final paragraph of the preface to the Prochiron reconsidered*; F. BRANDSMA, *Could the interdictum unde vi be brought by a tenant? D. 43,16,18pr. and Dorotheus, a Subsecivum Groninganium*; H. DE JONG, *Some remarks on the (non-) appearance of ἑταιρεία in Byzantine law*; J.H.A. LOKIN, *The first constitution in the Codex Justinianus. Some remarks about the imperial legal sources in the Codices Justiniani*; R. MEIJERING, *Traces of Byzantine legal literature in Theophilus scholia*; D. PENNA, *Hagiotheodorites: the last antecessor? Some remarks on one of the 'new' Basilica scholiasts*; B. H. STOLTE, *Graeca Pandectarum in Basilicis*; N. VAN DER WAL, *Paralipomenon*.

La rassegna di fonti bizantine, compiuta da B. Albanese è in *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, pp. 37-71.

Le parole di Norberto Bobbio trascritte nel testo si trovano in *Elogio della mitezza e altri scritti morali*, alle pp. 37 s. dell'edizione *Il Saggiatore*, Milano 2014; ivi, a p. 38 s. distinzione tra mitezza, da un lato, e remissività, bonarietà, umiltà, modestia, dall'altro (culminante – p. 39 – con la seguente osservazione: «Non è da escludere che il mite possa essere umile e modesto. Ma i tre abiti non coincidono. Siamo umili e modesti per noi stessi. Siamo miti di fronte al nostro prossimo»). Pietro Polito, in uno dei saggi presenti nella seconda parte del volume (*Dalla mitezza alla non violenza. Storia dell'Elogio della mitezza*) precisa (p. 196) che le parole “lasciare essere l'altro quello che è”, che Bobbio, facendole proprie ed arricchendole, attribuiva a Carlo Mazzantini, appartengono, in realtà, a Nora Possenti Ghiglia.

Il lapidario cenno albanesiano sulla imprescindibilità dello studio del diritto romano è in *Premessa* a S. RICCOBONO, *Lecture Londinesi (maggio 1924). Diritto romano e diritto moderno* (a cura di G. Falcone), in *Annali del Seminario giuridico*- Sez. Fonti, 1, Torino 2004, p. 7.

Assumo la nozione di *facilitas* come “mitezza” senza entrare nella questione della riconducibilità di questa *virtus* a questa o a quella matrice filosofica né della funzionalità a questa o a quella ideologia dei richiami ad essa compiuti dagli autori tardorepubblicani. Su questi temi rinvio a G. LOTITO, *Modelli etici e base economica nelle opere filosofiche di Cicerone*, in A. Giardina – A. Schiavone (cur.), *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, 103 ss. (con discussione della posizione di Knoche) e ad E. ROMANO, *La capanna e il tempio: Vitruvio o dell'architettura*, Palermo 1987, 145 ss.

Sul complessivo contesto politico dell'*elogium* di Servio Sulpicio Rufo nella *Phlippica IX* cfr., efficacemente, F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone*, Napoli 2013, 303 ss.

La corretta lettura tradizionale di '*facilitas*' in Cic., *Phil.* IX.5.11 come 'mitezza' è assunta senz'altro, pur con varie sfumature, nelle edizioni con traduzione (cfr. ad es: B. Mosca, in M.T. Cicerone, *Le Philippiche*, in Centro di Studi Ciceroniani, *Tutte le opere di Cicerone*, 12, Verona 1963: “mitezza”; G. Bellardi, in *Classici Latini, Le orazioni di M. Tullio Cicerone*, IV, Torino 1978: “indulgenza”; P. Wuilleumier, in *Cicéron. Discours. T. XX. Philippiques V à XIV*. Paris, Les Belles Lettres 1960: “bienveillance”; W.C.A. Ker, in *Cicero, Philippics*, Loeb Classical Library, London - Cambridge, Mass. 1963: “lenient interpretation”; G. Manuwald, *Cicero, Philippics 3-9. Edited with Introduction, Translation and Commentary. 2. Commentary*, Berlin-New York 2007, 1077: “tendency to mildness”) ed è stata riproposta in tempi recenti, *sic et simpliciter*, da A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 262.

L'interpretazione dell'endiadi 'facilitas - aequitas' di Cic., *Phil.* IX.5.11 in termini di "chiarezza ed equità" è in L. VACCA, *L'aequitas nell'interpretatio prudentium dai giuristi qui fundaverunt ius civile a Labeone*, in EAD., *Metodo casistico e sistema prudenziale*, Padova, 2006, 245 s. e in G. Santucci (a cura di), *«Aequitas»*. *Giornate in memoria di Paolo Silli*, Padova 2006, 32 s. (peraltro, nel preteso riferimento ciceroniano ad una riconduzione, da parte di Servio, di «tutto il *ius civile* nel suo insieme a chiarezza [e all'equità stessa]» si fonda su un collegamento con il brano di Cic., *Brut.* 152-153, interpretato come se l'operazione in esso descritta di eliminazione delle oscurità ed ambiguità riguardasse il *ius civile*, «ordinamento strutturalmente complesso»; senonché, il '*rem obscuram explanare interpretando*' e l'*ambigua primum videre, deinde distinguere*' sono passaggi interpretativi riferiti alla singola fattispecie oggetto di un *respondere* o di un *agere*); P. GIUNTI, *Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in IURA 61, 2013, 65 ss. (saggio – per il resto, ricco di spunti interessanti – nel quale è l'apposito tentativo di argomentazione contro il significato tradizionale, di cui si riferisce nel testo); F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista* cit., 311 ss. (che vede nelle parole di *Phil.* IX.5.11 un contrappunto rispetto all'oscurità, complessità e farraginosità della dimensione formulaica del diritto, ridicolizzate in Cic., *Mur.* 26, e nel complessivo *elogium* un voluto ribaltamento delle critiche sferrate in quell'orazione; tuttavia, già in *Mur.* 23 e 30 Cicerone aveva elogiato le qualità personali di Servio, tra le quali la *virtù-iustitia*); L. SOLIDORO, *Tra morale e diritto: gli itinerari dell'aequitas*, Torino 2013, 77.

Sulla variegata nozione di '*iustitia*' (anche) nel *corpus* ciceroniano cfr. G. FALCONE, *Ius suum cuique tribuere*, in AUPA 52, 2008, 152 ss. (= *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano 2008, 989 ss.); sulla *dignitas* come riferimento a ciò che ciascuno merita, a ciò di cui ciascuno è degno in base al proprio comportamento cfr. pp. 152-160 = 990-998 (con riferimento a Cic., *inv.* II.160-161; *rep.* 3.19; *de orat.* 1.194; nonché a *Rhet. ad Her.* 3.2.3 e 3.3.4; questo significato di *dignitas*, che pure costituisce il cuore delle definizioni di *iustitia* di Cicerone e dell'*auctor ad Herennium*, continua ad esser trascurato in dottrina: cfr., da ultimo, M. PETRAK, *Plato and Ulpian's praecepta iuris*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel* - *Fundamina* 20, 2014, 697 ss.; lo stesso dicasi per la differenza tra le formule '*ius suum cuique tribuere*' e '*suum cuique tribuere*', assunte invece come equivalenti, ancora ultimamente, da Th. FINKENHAUER, *Iustitia und iustus bei den römischen Juristen*, in *Meditationes de iure et historia* cit., 288 e 292); specificamente sull'*aequabilitas* cfr. G. FALCONE, *Sul 'finis in iure civili' in Cic., de orat.* I.188, in SDHI 75, 2009, 506 ss. (alle fonti ivi richiamate si aggiunga Cic., *epist. ad Q. fr.* 1.1.20).

Nel *De officiis* un collegamento tra *liberalitas*, *beneficentia*, *iustitia*, da un lato, e *facilitas*, dall'altro, potrebbe riconoscersi anche nel § 2.32 '*...vehementer autem amor multitudinis commovetur ipsa fama et opinione liberalitatis, beneficentiae, iustitiae, fidei omniumque earum virtutum quae pertinent ad mansuetudinem morum ac facilitatem...*', ove le parole '*omniumque earum virtutum*' vengano intese con portata inclusiva (equivalente, in sostanza, a "di tutte quelle altre virtù che attengono alla *mansuetudo* e alla *facilitas*"): in tal senso potrebbe, forse, addursi il confronto tra i §§ 1.88 (*facilitas*, *mansuetudo* e *clementia* nei confronti dei nemici) e 1.34 (osservanza di un *ulciscendi modus* come manifestazione di *iustitia*); cfr., inoltre, *Lael.* 11 '*Quid dicam de moribus facillimis, de pietate in matrem, liberalitate in sorores, bonitate in suos, iustitia in omnes? nota sunt vobis*'. Un contrappunto fra *acerbus/acerbitas* e la dimensione della mitezza/indulgenza (*mansuetudo*, *clementia*, *lenitas*, *miseriordia*, *humanitas*, *benignitas*) è, ad es., nei seguenti luoghi ciceroniani: *Lig.* 13-15; *ad Q. fr.* 1.1.25 e 39; *Rab. perduell.* 10; *Mur.* 90; *Catil.* 4.12; *part. or.* 121; *Rosc. Am.* 150; *leg. agr.* 1.10. Sul testo di Vitruv. 1.1.7 cfr. le belle pagine di E. ROMANO, *La capanna e il tempio* cit., 143 ss., pur con differente lettura delle qualifiche '*facilis*' e '*aequus*' e senza collegamento con Cic., *off.* 2.64. Per il contrappunto '*iustitiae – litigandi viae*' di Cic., *leg.* 18 cfr. G. FALCONE, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'*. *Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.1.1.1)*, in AUPA 49, 2004, 53 ss. Una sequenza *iustitia-facilitas-clementia* è in Cic., *ad Att.* 5.21.5. Il passaggio della *pro Murena* cui si accenna in chiusura fa parte

di una rappresentazione volutamente e grottescamente riduttiva del ruolo della professione giuridica a fronte dell'arte del condottiero militare, rispetto al bene della *res publica*: vi si raffigura il giurista (peraltro, proprio Servio Sulpicio in quanto parte avversa nel processo) quale soggetto chiamato a sopportare la *difficultas* e l'*adrogantia* dei suoi *consultores* (§ 19), per poi affermarsi che il giurista ha come caratteristica occupazione, fra altre, quella di '*actionem instituere*' (§ 22).

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

